

Al Sig. Sindaco del Comune di
NIZZA DI SICILIA (ME)
segreteria@pec.comune.nizzadisicilia.me.it

Al Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Rosario Porto
Servizio LL.PP. del Comune di
NIZZA DI SICILIA (ME)
tecnico@pec.comune.nizzadisicilia.me.it

All'Ing. Giovanni Briguglio
Capo Area III del Comune di
NIZZA DI SICILIA (ME)
tecnico@pec.comune.nizzadisicilia.me.it

Trasmessa solo via e-mail/ PEC

E p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Vigilanza Contratti Pubblici
ROMA

Al Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Al Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri
ROMA

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
MESSINA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Prot. n. 30/15

Palermo, 11/03/2015

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il progetto di "Realizzazione di impianti fotovoltaici per le scuole materna San Giuseppe ed elementare S. Giovanni Bosco del comune di Nizza di Sicilia provincia di Messina" - CIG X431057AF9 – Richiesta di revoca in autotutela.

In relazione alla procedura di gara indicata in oggetto, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa talune irregolarità che di seguito si espongono.

- a) Dalla lettura dell'avviso per manifestazione di interesse pubblicato all'albo on-line e sul sito Web del Comune:del Comune, con il quale stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento previa pubblicazione di bando ai sensi degli artt.56,57,91 e 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si rileva che non vengono in alcun modo individuati, nemmeno nelle linee generali, i requisiti e le competenze tecnico-professionali necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b) in particolare, trattandosi di opere impiantistiche (impianti fotovoltaici), non ci sono riferimenti nell'avviso alla competenza esclusiva in materia degli ingegneri abilitati ed iscritti all'albo, ovvero ad ingegneri ed architetti laddove gli impianti da progettare e dirigere siano strettamente connessi con singoli fabbricati, come appare nel caso presente;
- c) in conseguenza, nel verbale di gara della seduta del 02/02/2015, sono stati ammessi al sorteggio anche professionisti non abilitati alla progettazione, direzione e contabilità di lavori impiantistici, quali in particolare dottori agronomi e società non meglio individuate; e tra questi sono stati estratti a sorte e – si ritiene – successivamente invitati alla procedura negoziata ben due dottori agronomi, oltre ad una associazione temporanea di professionisti di cui non è dato conoscere in questa fase la composizione.

Appare utile, a questo punto, evidenziare che, fermo restando quanto sancito dal R.D. n.2537/1925 sulle competenze di ingegneri e architetti, la materia specificamente relativa all'avviso in parola è trattata dal D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), ove l'art. 5 così recita: "Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste".

Orbene, come è noto, le opere impiantistiche sono di esclusiva competenza della figura professionale dell'ingegnere ovvero tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto nel caso di opere strettamente connesse all'edilizia civile, secondo il disposto degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 confermato dagli articoli 16 e 46 del DPR 5 giugno 2001 N.328.

Sul punto, l'ordinamento professionale di dottore agronomo e dottore forestale (Legge 7 gennaio 1976, n. 3 integrata con Legge 10 febbraio 1992, n. 152 e DPR 5 giugno 2001 N.328 art.11) non ricomprende fra le competenze professionali anche la redazione di progetti di impianti, tanto meno quelli elettrici.

Alla luce di quanto analizzato, è da escludersi che un professionista iscritto all'Ordine dei albo dei dottori agronomi e dottori forestali possa predisporre il progetto di un impianto fotovoltaico oltretutto al servizio di edilizia civile-scolastica.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Responsabile unico del procedimento:

- a) la revoca dell'avviso in parola in quanto carente e irregolarmente redatto e di ogni atto presupposto e conseguente;

- b) l'annullamento del verbale del 02/02/2015 in quanto illegittimo e conseguentemente ogni atto successivo di invito, aggiudicazione, affidamento, ivi compresi eventuali contratti ugualmente viziati da una procedura errata *ab origine*;
- c) la ripetizione, a seguita di pronta rettifica, della procedura nel senso indicato e la riapertura dei termini, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;

SI DIFFIDA

codesta Amministrazione e i suoi organi tecnici dall'approvare, inoltrare e in qualsiasi modo utilizzare eventuali atti progettuali redatti da tecnici privi della prescritta abilitazione e competenza professionale, salvo rispondere di concorso nell'esercizio abusivo della professione di ingegnere.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione si trasmette separatamente il ModVISF debitamente compilato e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

IL SEGRETARIO
Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.